

Bolzano li 14 gennaio 2016

CONTOR INFORMA 01 / 2016

Anno 2016

Bonus "Hotel" vale anche per l'anno 20151 Varie5
Legge di Stabilità 20161

BONUS "HOTEL" VALE ANCHE PER L'ANNO 2015

Alberghi e strutture ricettive possono presentare anche per l'anno 2015 una richiesta di credito fiscale per ristrutturazioni degli immobili e per la digitalizzazione:

credito d'imposta per ristrutturazione edilizia

Il credito d'imposta del 30% per gli esercizi ricettivi sulla spesa per lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica, accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche – e in modo limitato anche per mobili ed arredi – vale anche per il 2015.

La misura massima del bonus fiscale nel triennio è di EUR 200.000,00, che corrisponde ad una spesa massima di euro 666.667 nel triennio 2014-2016. Il credito d'imposta soggiace alle limitazioni della regola comunitaria De-Minimis. L'assegnazione del bonus 2015 è prevista mediante click-day il giorno 01/02/2016, e visto che la dotazione di mezzi finanziari è limitata, purtroppo non vi è nessuna certezza circa l'attribuzione.

Credito d'imposta per la digitalizzazione

Anche in questo caso il credito d'imposta è del 30% sulla spesa per lo sviluppo delle tecniche digitali e informatiche negli esercizi ricettivi. Il limite di spesa nel triennio in questo caso è fissato a EUR 41.667 (quindi il massimo del credito d'imposta è fissato in EUR 12.500). Possono concorrere alla spesa agevolabile impianti WiFi, siti web responsivi, software per la vendita online, inserzioni pubblicitarie su siti specializzati, spese di consulenza per comunicazione e marketing digitale, promozione digitale di offerte e alloggio per persone diversamente abili e aggiornamento professionalizzante sui temi di cui prima. In questo caso il click day è stato fissato al 23 febbraio 2016 (per le spese 2015).

Entrambe i crediti d'imposta hanno in comune che possono accedervi solo esercizi ricettivi già esistenti alla data del 01/01/2012. Per il credito d'imposta per ristrutturazioni per l'anno 2015 sono stati destinati 50 mio. di EUR (per l'anno di spesa 2014 l'importo era solo di 20 mio. di EUR, esauriti in brevissimo tempo). I mezzi finanziari destinati per la digitalizzazione 2014 erano abbastanza, cosicché c'è da aspettarsi che per le richieste 2016 per la spesa 2015 ci siano abbastanza fondi. In questo secondo caso la chance di ottenere qualcosa è molto più verosimile.

Se Lei è dell'opinione che gli investimenti 2015 attuati nel suo esercizio ricettivo ricadano nelle fattispecie di cui prima chiediamo di contattarci il più presto possibile.

LEGGE DI STABILITÀ 2016

La Legge di Stabilità n. 208/2015 è stata pubblicata poco prima di natale ed è entrata in vigore dal 2016. In pillole le novità fiscali più rilevanti, già annunciate nella precedente circolare:

ambito privato

È stata confermata la proroga delle **detrazioni per risanamenti energetici 65%** alle attuali condizioni fino al 31/12/2016; dal 01/01/2017 passerà al 36%. Quindi, rimangono invariati sia perimetro che limiti per la spesa agevolabile, anzi è stata prevista addirittura l'inclusione nella detrazione 65% l'installazione di apparecchiature multimediali per il controllo a distanza dei sistemi di riscaldamento.

Inoltre, ai percettori di redditi minori (reddito complessivo fino a EUR 7.750, o persone con età superiore a 75 anni con un reddito complessivo fino a EUR 8.000) che non sono in grado di sfruttare la detrazione del 65%, è consentita la cessione della detrazione di imposta alle imprese esecutrici, a condizione che si tratti di lavori su parti comuni.

Per le coppie giovani con un reddito complessivo inferiore a EUR 55.000 è prevista una detrazione d'imposta al 19% per **l'acquisto dell'abitazione prima casa** mediante contratto di leasing, da calcolare sui canoni leasing, con un tetto annuo di EUR 8.000. l'imposta di registro per questi contratti viene fissata al 1,5%.

È prevista una detrazione fiscale a favore di persone fisiche per **acquisti di appartamenti di classe energetica A e B** direttamente dalle imprese di costruzione, che consiste nella detrazione del 50% dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto. La detrazione vale per gli acquisti dell'anno 2016 ed è da ripartire su 10 anni. Equivale a uno "sconto dilazionato" del 5% (in caso di IVA al 10%) sul prezzo di vendita e non sono previste limitazioni per quanto riguarda prezzo di acquisto, numero o uso degli appartamenti.

In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme** o per contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È demandata ad un apposito DM la definizione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame, l'importo stanziato è di 15 milioni di euro.

In materia di agevolazioni "**prima casa**", è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015 della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis del TUIR (cd. detrazione 50%). In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000. Anche la detrazione fiscale in caso di acquisto da imprese edili d'immobili ristrutturati nella misura del 25% del prezzo d'acquisto rimane in vita (fino alla fine del 2016).

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese **per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto d'interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF riservata alle **giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio), che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, dove almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età, e **acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione.

Detta spesa deve essere sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus "mobili ed elettrodomestici".

È ripresentata la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili** e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà ed usufrutto; alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'8%.

La misura della **detrazione fiscale per lavoro dipendente e pensione** è stata aumentata. Così i percettori di

redditi minori, di fatto, non pagano imposte fino a un reddito lordo di EUR 7.750, mentre pensionati con età superiore a 75 anni non pagano imposte fino a un reddito lordo annuo di EUR 8.000.

Dal 2016 il **canone RAI** viene riscosso in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica ed è stato ridotto per uso privato a € 100 (anziché € 113,5). Per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute, le rate rimanenti saranno addebitate fino ad ottobre 2016.

La mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi riceventi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica. Per apparecchi s'intendono tutti quelli atti a ricevere trasmissioni televisive (quindi anche smartphones e computers), indipendentemente dal fatto di possedere una TV o meno. Il mancato pagamento viene sanzionato con una multa di EUR 500. Sono esentate dal pagamento persone aventi più di 75 anni con un reddito lordo inferiore ad EUR 6.713,98.

I **giovani**, che nel 2016 compieranno 18 anni, riceveranno una carta elettronica - "card culturale" con un credito nominale pari a 500€ da utilizzare per esibizioni e rappresentazioni culturali, musei e l'acquisto di libri.

A studenti di conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati sono riconosciuti per il 2016 1.000€ per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Per questa agevolazione è stato stanziato un fondo di 15 milioni Euro. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Al rivenditore è rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Per l'acquisto di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore a Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 destinato alla rottamazione viene riconosciuto un contributo statale fino ad un massimo di 8.000€. L'immatricolazione del nuovo autocaravan deve avvenire entro il 31.03.2017.

Già per l'esercizio 2015 (dichiarazione 730 o UNICO 2016) è possibile scaricare le **spese funebri** anche per **non familiari**. La detrazione rimane invariata, 19% per una spesa massima di 1.550€ per ogni deceduto.

Il **congedo parentale obbligatorio** per padri di neonati è stato aumentato da un giorno a due. I due giorni possono essere utilizzati anche in due momenti diversi.

Famiglie con tre o più figli a carico fino a 26 anni possono in base al indice ISEE chiedere una **carta famiglia** („Family Card“), per beneficiare di riduzioni di prezzo per il trasporto pubblico e manifestazioni culturali.

Imprese

Dal 01.01.2016 è aumentato da **999,99€ a 2.999,99€** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in Euro o in valuta estera. Questo nuovo limite non vale per il servizio di rimessa di denaro ("Money transfer"), per il quale il limite rimane 999,99€. Per libretti al titolare, per assegni bancari, postali o circolari oltre al rispetto del limite è necessario indicare il nome o la denominazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Il saldo massimo del singolo libretto al momento non può comunque superare i 999,99€.

La **riduzione dell'imposta sul reddito delle società IRES** da 27,5% a 24% vale (salvo ripensamenti) a partire dal 2017.

Sono stati confermati i **maxi ammortamenti** per cespiti come incentivo all'investimento. Il costo di acquisizione viene incrementato del 40% per il calcolo dell'ammortamento fiscale sui beni materiali. L'aumento dell'ammortamento vale per imprese e per i professionisti che dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 acquisiscono o prendano in leasing nuovi beni strumentali (p.es. impianti, macchinari, mobili e arredamento, veicoli, ecc.). Sono esclusi investimenti in immobili, beni immateriali, beni di consumo e tutti i beni con una quota di ammortamento inferiore a 6,5%.

Le società possono **assegnare o vendere immobili strumentali** non utilizzati o **veicoli** iscritti in registri pubblici in via agevolata a soci o **trasformare la società in una società semplice** mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata. L'assegnazione o la vendita deve avvenire entro il 30 settembre 2016 e l'agevolazione è solamente valida per i soci esistenti al 30 settembre 2015. L'imposta sostitutiva ammonta a 8% da applicare alla plusvalenza che si crea tramite l'assegnazione o la vendita dei beni. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.11.2016 e il rimanente 40% entro il 16.6.2017. Un

vantaggio non di poco conto è la tassazione del valore catastale rivalutato al posto del valore di mercato dell'immobile. Per l'IVA non è prevista alcuna agevolazione, bisogna però verificare caso per caso se l'operazione è soggetta ad IVA o meno.

L'imposta di registro viene ridotta al 50% e sono da pagare 50€ di imposta ipotecaria e 50€ di imposta catastale. In alternativa all'assegnazione o vendita dei beni è anche possibile la trasformazione in società semplice.

Anche la **privatizzazione di immobili da parte di ditte individuali** è stata confermata. Gli imprenditori individuali possono privatizzare entro il 31 maggio 2016 un loro immobile strumentale in possesso al 31 ottobre 2015 tramite pagamento di un'imposta sostitutiva. Questa opzione è assai interessante qualora l'imprenditore individuale intenda chiudere la sua attività. La chiusura della ditta comporterebbe la privatizzazione forzata dell'immobile, paragonabile ad una cessione ordinaria e dovrebbe quindi pagare tutte le imposte dirette e indirette in misura piena. L'imposta sostitutiva Irpef e Irap è del 8% sulla plusvalenza, facendo riferimento al valore di mercato o in alternativa al valore catastale rivalutato, che normalmente risulta essere più basso. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato nella misura del 60% entro il 30.11.2016 e il rimanente 40% entro il 16.6.2017. Per l'IVA non è prevista alcuna agevolazione, bisogna però verificare caso per caso se l'operazione è soggetta ad IVA o meno.

Visto che per la privatizzazione di immobili strumentali di un'impresa individuale non è necessario alcun atto notarile non è dovuta l'imposta di registro.

È stata riproposta la possibilità di **rivalutare beni d'impresa** ammortizzabili e non. È possibile rivalutare i beni solo ai fini fiscali, mentre non è possibile rivalutarli solamente ai fini civilistici senza pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva ammonta a 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili. La riserva di rivalutazione da iscrivere nel patrimonio netto è in sospensione d'imposta salvo l'affrancamento tramite il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali con ammortamenti maggiori a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018), nel caso di cessione del bene dal 2019. Le imposte sostitutive relativamente alte in tanti casi non rendono molto appetibile la rivalutazione.

Dal 2016 è "ripristinata" l'**agevolazione** relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a dipendenti a titolo di **premi di produttività** su un importo massimo complessivo lordo di 2.000€, se il dipendente nel 2015 non ha conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000€.

A partire dal 01.01.2016 si **riducono gli oneri contributivi in caso di assunzione a tempo indeterminato** per due anni a 3.250€ annui.

Sono introdotte modifiche anche per quanto riguarda l'IRAP: la deduzione spettante a piccoli imprenditori con una base imponibile IRAP fino a 180.760€ è stata aumentata da 10.500€ a 13.000€. Le imprese agricole sono esentate dall'IRAP a partire dal 2016.

I trasferimenti di **terreni agricoli** sono soggetti ad un'imposta di **registro** del 15% (e non più del 12%) a partire dal 01.01.2016. Per il trasferimento di terreni agricoli a favore di agricoltori iscritti alla sezione ex-SCAU dell'INPS sono tuttora valide le agevolazioni per piccole proprietà. Queste agevolazioni (200€ per l'imposta di registro, 200€ di imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale) sono valide nella provincia di Bolzano a partire dal 01.01.2016 anche per il trasferimento di "masi chiusi".

A decorrere dal 2016, è aumentata dal 7% al 30% la rivalutazione del **reddito dominicale e agrario di terreni**. Questi aumenti saranno applicati in dichiarazione dei redditi in aggiunta agli aumenti già esistenti (80% per il reddito dominicale e 70% per il reddito agrario).

Con il DL 179/2012 è stato introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori e professionisti di munirsi di un apparecchio POS per poter accettare pagamenti elettronici dai loro clienti. Inizialmente era stato previsto un limite minimo di 30€. Per imprenditori e professionisti che sino ad oggi non si sono muniti di un apposito apparecchio non è mai stata applicata alcuna sanzione.

Con la legge di stabilità 2016 l'obbligo è stato esteso ai pagamenti con carte di credito a prescindere dall'importo (È stato eliminato l'importo minimo), tranne che nel caso di oggettiva impossibilità tecnica. Tutto questo valido dal 2016. Va sottolineato che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

I limiti di fatturato del “nuovo regime dei minimi”, a partire dal 2016, sono stati aumentati (di 10.000€ per gli imprenditori e di 15.000€ per i professionisti). La redditività, utile a determinare l'imponibile fiscale, viene calcolata come percentuale sui ricavi e non sulla base dei costi effettivi sostenuti e varia dal 40% al 86%. A partire dal 2016 non è più invece possibile optare per il vecchio “regime dei minimi”.

Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi limiti di fatturato e i relativi coefficienti di redditività:

Settore	Codice attività ATECO 2007	Limiti ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10, 11	45.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, 46.2 bis 46.9, 47.1 bis 47.7, 47.9	50.000,00	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 bis 47.89	30.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	25.000,00	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55, 56	50.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	30.000,00	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	30.000,00	67%

La tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell'IRAP, comporta un'aliquota del 15%, **ridotta, nel caso di esercizio di una nuova attività, al 5% per cinque anni.**

Dal 2016 anche i lavoratori dipendenti ed i pensionati possono beneficiare di questo regime, a condizione che se il reddito della pensione o di lavoro dipendente supera i 20.000€ lordi, il reddito derivante dalla partita iva sia maggiore rispetto a quello da pensione o da lavoro dipendente (che tuttavia non può superare i 30.000€).

Dal 2016 i contributi previdenziali per i beneficiari di questo regime possono essere ridotti al 35%, anche con riferimento ai contributi fissi dovuti per commercio e artigianato. La riduzione comporta tuttavia un'eguale riduzione dei contributi accreditati.

Il vecchio regime dei minimi rimane in vigore, fino a naturale scadenza, per tutti coloro che hanno optato per esso entro il 31/12/2015.

I termini di accertamento fiscale, a partire dai dichiarativi presentati per l'anno 2016 sono aumentati di un anno. Contemporaneamente è stato abolito il raddoppio dei termini in caso di pendenza di procedimento penale. Quindi i nuovi termini prevedono che si contino 5 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione (i redditi 2016 si prescriveranno dunque al 31/12/2022). In caso di omessa dichiarazione i termini si allungano di un anno.

Le **riduzione delle sanzioni amministrative** inizialmente previsto per il 2017 è invece entrato in vigore nel 2016. Tra le maggiori novità vi è la riduzione delle sanzioni in caso di errata applicazione delle disposizioni sul reverse charge, la riduzione ad un mezzo della sanzione prevista per i pagamenti in ritardo effettuati comunque entro i 90 giorni (in futuro quindi il 15 anziché il 30%) e per gli errori di imputazione temporale di costi e ricavi.

VARIE

Tasso d'interesse legale: con il 2016 il tasso d'interesse legale è stato ridotto dal 0,5% al 0,2%. Il tasso legale viene normalmente utilizzato nel calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso, di controllo fiscale, di calcolo degli interessi dovuti sulle cauzioni dei contratti d'affitto, di interessi dovuti sui crediti da risarcimento danni, calcolo del valore dell'usufrutto nell'ambito delle imposte di registro, di successione e

donazione. Nel campo delle imposte sui redditi ad esempio in caso di mancata indicazione di un tasso d'interesse del mutuo, il fisco presuppone un interesse pari al tasso legale.

ENASARCO – aumento dell'aliquota di contribuzione: l'aliquota del 14,65% è stata aumentata al 15,10% (come in passato il 50% resta a carico del rappresentante e il restante 50% a carico del committente).

Introdotta il **certificato d'eredità europeo**: con il regolamento comunitario 650/2012 sono state introdotte semplificazioni nella disciplina delle successioni intracomunitarie. L'innovazione consiste nel fatto che risulterà applicabile il diritto dello stato comunitario in cui il defunto aveva la residenza nel giorno della morte. Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione (17.08.2015) valeva in Italia il principio della cittadinanza. Il defunto può inoltre designare nel proprio testamento il diritto ad esso applicabile se cittadino di più stati. Con tale regolamento è stato inoltre introdotto il certificato d'eredità europeo, mediante il quale sarà più agevole regolare le successioni transfrontaliere.

Autovetture, collaboratori e tariffe ACI 2016: come noto, il lavoratore o l'amministratore, possono utilizzare la propria vettura privata per scopi aziendali addebitando i relativi costi mediante l'impiego del costo chilometrico. Il calcolo avviene sulla base dei dati pubblicati sul sito dell'ACI www.aci.it alla voce "costi chilometrici". Nel valore del costo per chilometro (suddiviso per fasce di chilometri percorsi nell'anno), sono già inclusi una serie di costi (benzina, pneumatici, assicurazione, imposta di bollo, etc.). Se documentati possono essere inoltre addebitati anche i pedaggi autostradali. Per il dipendente questo rimborso è fiscalmente irrilevante.

L'imprenditore può detrarre tali costi pienamente, entro i presenti limiti fiscali:

- Se l'autovettura ha meno di 17 cavalli fiscali (per i modelli benzina, 20 per i diesel), allora si può detrarre la tariffa specifica;
- Se l'autovettura ha più di 17 cavalli fiscali (per i modelli benzina, 20 per i diesel), allora la detraibilità è limitata ad un conteggio standard basato su autovetture con 17 cavalli fiscali (per i modelli benzina, 20 per i diesel)

Se al dipendente o al collaboratore viene messa a disposizione un'autovettura aziendale utilizzabile anche per fini privati, emerge un fringe benefit. Lo stanziamento di quest'ultimo deve essere documentabile (attraverso il contratto di lavoro, un verbale di consegna, etc.). Il fringe benefit deve poi essere conteggiato nel cedolino paga con conseguente pagamento di tasse e contributi.

In alternativa anziché addebitarlo in busta paga, può essere emessa una fattura di valore paritetico al benefit ricevuto. Con tali procedure il costo della macchina diventa detraibile al 70% ai fini redditi e l'iva diventa pienamente deducibile. La fattura ovviamente deve essere pagata dal dipendente.

Il valore del benefit deve essere aggiornato annualmente, attraverso le tariffe ACI disponibili alla pagina www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html.

Cordiali saluti

CONTOR



Dott. Werner Teutsch